

OGGETTO: Nuove regole di utilizzo dell’F24 dal 01.10.2014

Inviamo la presente circolare per informarVi che dal 01.10.2014 entreranno in vigore le **nuove regole per il pagamento dei tributi con il modello F24**.

Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014.

Già di per sé pagare le tasse non è assolutamente piacevole; se oltretutto il pagarle è gravato da ulteriori adempimenti.....

Le novità interessano una platea ampia di contribuenti. Infatti,

dal 01 ottobre 2014

non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta per effettuare il pagamento dei modelli F24:

- **superiori a mille euro;**
- di quelli che **utilizzano crediti d'imposta in compensazione**.

Sostanzialmente si estende alle persone fisiche, **non titolari di partita IVA**, l'obbligo dell'invio telematico dei modelli F24 già previsto dal 2007 per i soggetti con partita IVA.

Si ricorda che il modello F24 è utilizzato per il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, ma anche di tutti i tributi locali quali IMU, TASI, TARI ecc.

CASI POSSIBILI

SOGGETTI	VERSAMENTO CON F24	VERSAMENTO DAL 01.10.2014		
		MODELLO CARTACEO	HOME BANKING O REMOTE BANKING	SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE
NON TITOLARI DI PARTITA IVA	Versamento di importi pari o inferiori 1.000 euro senza compensazioni	SI	SI	SI
	Versamento di importi superiori a 1.000 euro senza compensazioni	NO	SI	SI
	Versamento di importi a debito con compensazione (saldo finale a debito)	NO	SI	SI
	Compensazioni di importi a credito con importi a debito e saldo finale =0 (delega a zero)	NO	NO	SI

Dunque nella pratica si potranno avere i quattro casi indicati nella tabella precedente.

-
1. **F24 con saldo finale di importo INFERIORE a € 1.000 senza l'effettuazione di compensazioni – E' l'unico caso in cui si potrà continuare ad utilizzare il modello cartaceo.**
 2. **F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l'effettuazione di compensazioni – NON POTRA' PIU' ESSERE UTILIZZATO IL MODELLO CARTACEO.** Pertanto DOVRANNO essere utilizzati in alternativa i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Fiscoonline ed Entratel) o il servizio bancario denominato HOME BANKING.
 3. **F24 con un saldo a debito (anche inferiore a € 1.000) ma nei quali siano state effettuate compensazioni – NON POTRA' PIU' ESSERE UTILIZZATO IL MODELLO CARTACEO.** Pertanto DOVRANNO essere utilizzati in alternativa i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (Fiscoonline ed Entratel) o il servizio bancario denominato HOME BANKING.
 4. **F24 A SALDO ZERO per effetto delle compensazioni - NON POTRA' PIU' ESSERE UTILIZZATO IL MODELLO CARTACEO.** Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fiscoonline) oppure rivolgersi al nostro studio che utilizza il servizio Entratel. **NON E' POSSIBILE UTILIZZARE IL SERVIZIO HOME BANKING.**

CONSIDERAZIONI FINALI

- Lo studio utilizza il servizio Entratel; qualora il cliente decidesse di utilizzare il servizio FISCOONLINE lo studio non è in grado di fornire assistenza di alcun tipo;
- Nel mese di ottobre lo studio provvederà a contattare i clienti che siano già in possesso di modelli F24 con scadenza successiva al 01.10.2014 per valutare il da farsi (rate da unico, inps artigiani e commercianti ecc); ovviamente se tali modelli F24 sono di importo inferiore a mille euro nulla cambia;
- Qualora il cliente decidesse di farsi assistere dallo studio attraverso il servizio Entratel, dovrà fornire il codice IBAN del c/c su cui verranno addebitate le imposte; il c/c di addebito deve essere intestato (o cointestato) al contribuente che deve effettuare il pagamento;
- Nulla cambia per i soggetti titolari di Partita IVA i quali già dal 2007 utilizzano sistemi telematici per il pagamento delle imposte;
- Qualora possiate ancora utilizzare il modello F24 cartaceo (caso 1) vi consigliamo in ogni caso di far addebitare il pagamento su un c/c e non ad utilizzare contanti per il pagamento medesimo; questo Vi faciliterà la ricerca in caso di smarrimento del modello F24;
- Nulla vieta ovviamente per praticità di utilizzare il servizio home banking anche nel caso 1 della tabella.

Distinti saluti